

NOTIZIE UTILI

1/2024



IN QUESTO NUMERO SPECIALE LEGGE DI BILANCIO

- Plusvalenze da cessione di beni immobili agevolati con il superbonus
- Regime forfettario, chiarimenti delle Entrate sulle nuove soglie
- Imu: chiarimenti del Mef
- Cedolare secca affitti brevi
- Nuovo tasso di interesse legale
- Riduzione canone RAI
- Modifiche al bonus barriere architettoniche
- Giurisprudenza&Concorsi

LEGISL
Attiva

PER

FLP ECOFIN
AGENZIE FISCALI
PIEMONTE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2024

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”

Focus su:

Misure a favore dei lavoratori e delle famiglie

Novità in materia pensionistica



MISURE A FAVORE DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE

Rimodulazioni delle aliquote IRPEF

Per l'anno 2024 è prevista una rimodulazione delle aliquote IRPEF mediante l'accorpamento del primo e secondo scaglione di reddito sotto un'unica aliquota percentuale pari al 23%.

Le nuove aliquote IRPEF per il 2024, pertanto, sono le seguenti:

- 23% sui redditi fino a 28.000 euro;
- 35% sui redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro;
- 43% sui redditi superiori a 50.000 euro.

Sempre per il 2024, la **detrazione per lavoro dipendente** è elevata a 1.955 euro su base annua qualora il reddito complessivo non superi i 15.000 euro annui.

Conferma del taglio del cuneo fiscale

Confermato per il 2024 per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, l'esonero a valere sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore in misura pari al:

- 6%, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di € 2.692 al netto del rateo di tredicesima;
- 7%, se la retribuzione mensile per tredici mensilità non eccede l'importo di € 1.923 al netto del rateo di tredicesima.

A differenza degli anni precedenti, la misura non si applica alle mensilità aggiuntive, sulle quali i contributi saranno dovuti in misura piena.

L'esonero contributivo non ha effetti sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Detassazione dei Fringe Benefits

Per il 2024 i fringe benefits non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente:

- fino a 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- fino a 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.



Bonus mamme lavoratrici 2024

Introdotta, per il triennio 2024-2026, a favore delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato sia del settore pubblico che del settore privato, con esclusione delle lavoratrici domestiche, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici.

L'esonero troverà applicazione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, entro il limite massimo di 3.000 euro annui, riparametrati su base mensile (250 euro al mese), a favore delle madri con tre o più figli, fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo.

In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, l'esonero spetterà anche alle madri con due figli, fino al compimento dei 10 anni del figlio più piccolo.

Il bonus mamme lavoratrici 2024 sarà applicato direttamente dal datore di lavoro in busta paga.

Aumento dell'indennità per il secondo mese di congedo parentale

Aumentata al 60% della retribuzione imponibile l'indennità per il secondo mese di congedo parentale fruito dai genitori fino al sesto anno di vita del bambino.

Per il solo anno 2024, anche l'indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell'80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese).

La misura è applicabile ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

Aumento Bonus Asili Nido

Innalzato a 3.600 euro l'importo del bonus per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido per i nati dal 1° gennaio 2024, a favore delle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro e che abbiano già un figlio di età inferiore a 10 anni.

In mancanza dei requisiti richiesti per l'aumento, restano in vigore gli importi in vigore del 2023:

- 272,70 euro per 11 mensilità (3.000 euro annui) per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro;
- 227,20 euro per 11 mensilità (2.500 euro annui) per le famiglie con ISEE tra 25.001 a 40.000 euro;
- 136,30 euro per 11 mensilità (1.500 euro annui) per le famiglie con ISEE superiore a 40.001 euro.



PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

Saranno oggetto di un approfondimento di prossima pubblicazione



**Nuovi requisiti per le
pensioni di vecchiaia**



**Confermata con
modifiche "Quota 103"**



**Confermata con
modifiche "Opzione
donna"**



**Inaspriti i requisiti
dell'Ape sociale**



**Nuove disposizioni per i
pensionamenti nel settore
pubblico**

PLUSVALENZA DA CESSIONE DI BENI IMMOBILI AGEVOLATI CON IL SUPERBONUS



01

Normativa

L'art 1, commi 64-67, della Legge di Bilancio ha modificato l'articolo 67, comma 1, del TUIR mediante l'aggiunta della lettera b-bis la quale include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d. Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

02

Presupposti

Interventi conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

03

Come si determinano

Si modifica inoltre, l'articolo 68, comma 1, del TUIR prevedendo che la plusvalenza di cui sopra è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

04

Prezzo di acquisto

Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, e rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

05

Imposta sostitutiva

È inoltre previsto che alle plusvalenze introdotte dal comma 64 può applicarsi l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento, come previsto dall'articolo 1, comma 496, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) nel caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

DETERMINAZIONE DEI COSTI INERENTI

MENO DI 5 ANNI

all'atto della
cessione.

PIU' DI 5 ANNI

all'atto della
cessione.

NON si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

SI tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.

Le disposizioni in esame si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

REGIME FORFETTARIO

CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SULLE NUOVE SOGLIE

NORMATIVA

L'articolo 1, comma 54, della Legge di bilancio 2023 modifica la disciplina del regime fiscale agevolato. La circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 ha fornito le istruzioni sui requisiti di ingresso, permanenza e fuoriuscita dal regime forfetario,

ARTI E PROFESSIONI

Essendo la ritenuta operata per norma "all'atto del pagamento" dei compensi, anche questa deve essere applicata all'incasso del compenso per la prestazione che comporta il superamento del limite di 100mila euro "percepiti" e per quelle successive, ma non anche (retroattivamente) sulle prestazioni rese e incassate prima. Analogamente, per le operazioni passive, il professionista assume il ruolo di sostituto d'imposta solo a decorrere dal primo pagamento dovuto successivamente al superamento del predetto limite, anche laddove l'eventuale fattura già ricevuta non indichi l'applicazione della ritenuta.



REQUISITI

SOGLIE

- VIENE INNALZATA DA 65.000 A 85.000 EURO LA SOGLIA MASSIMA DI RICAVI CONSEGUITI O DI COMPENSI PERCEPITI NELL'ANNO PRECEDENTE PER POTER APPLICARE IL REGIME AGEVOLATO.

CAUSE DI CESSAZIONE

- VENGONO INTEGRATE DA UNA FATTISPECIE CHE COMPORTA LA FUORIUSCITA DAL REGIME GIÀ A DECORRERE DALL'ANNO STESSO IN CUI QUESTA SI MANIFESTA; SI TRATTA DEL SUPERAMENTO IN CORSO D'ANNO DELLA SOGLIA DI 100.000 EURO DI RICAVI O COMPENSI PERCEPITI.

SUPERAMENTO SOGLIA

SOPRA GLI 85.000 MA ENTRO I 100.000

SI PERMANE NEL REGIME FORFETTARIO NELL'ANNO IN CORSO E SI FUORIESCE IN QUELLO SUCCESSIVO, CON RETTIFICA DELL'IVA NON DETRATTA.

SOPRA I 100.000

IL PASSAGGIO AL REGIME ORDINARIO AVVIENE GIÀ IN CORSO D'ANNO. PER QUANTO RIGUARDA L'IVA, OCCORRE ASSOGGETTARE AD IMPOSTA GLI INCASSI CHE HANNO COMPORTATO LO SFORAMENTO DEL LIMITE DI 100.000 EURO.

INCASSO E FATTURA

CIÒ CHE RILEVA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE QUINDI È L'INCASSO DEI RICAVI O COMPENSI PERCEPITI E NON L'EMISSIONE DELLA RELATIVA FATTURA. QUEST'ULTIMA SE EMESSA:

- **CONTESTUALMENTE** DEVE ESPORRE L'IVA A DEBITO.
- **PRIMA**, GLI OBBLIGHI AI FINI IVA SONO ASSOLTI A PARTIRE DAL MOMENTO IN CUI È STATO INCASSATO IL CORRISPETTIVO DELLA STESSA OPERAZIONE E IN AGGIUNTA DOVRÀ ESSERE INTEGRATA LA FATTURA ALLA QUALE L'INCASSO SI RIFERISCE, CON L'EMISSIONE DI UNA NOTA DI DEBITO PER L'IMPORTO DELLA CORRISPONDENTE IMPOSTA. NON DEVONO, INVECE, ESSERE INTEGRATE LE FATTURE EMESSE SENZA IVA PRIMA DEL SUDETTO INCASSO.

IMPOSTE DIRETTE

IL CONTRIBUENTE RIENTRA NEL REGIME ORDINARIO SIN DALL'INIZIO DELL'ANNO. CONSEGUENTEMENTE, LO STESSO ISTITUISCE LE SCRITTURE CONTABILI E ASSOLVE GLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI.

IMU CHIARIMENTI MEF

Con la risoluzione n. 4/DF del 16.11.2023 il MEF ha fornito chiarimenti relativamente all'applicabilità dell'IMU ai fabbricati collabenti (categoria catastale F/2), ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni. In particolare il ministero chiarisce che:

- i fabbricati collabenti devono essere considerati fabbricati e non aree edificabili, e la circostanza che siano privi di rendita non li rende tassabili ai fini dell'IMU;
- l'identificazione della ruralità dei fabbricati rurali strumentali si correla esclusivamente al dato catastale dell'immobile, dalla quale dipenderà il trattamento ai fini dell'imposta;
- per la conduzione associata di terreni, se vengono rispettati i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, si applica l'esenzione da IMU.

Inoltre, con il comunicato stampa 181 del 12/12/2023, il Mef ha chiarito che l'imposta non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

L'esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo.

I contribuenti che fruiscono dell'esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione IMU, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024.

CEDOLARE SECCA AFFITTI BREVI (Successivo approfondimento)

Riguarda le locazioni abitative di durata non superiore a 30 giorni e si applica sul contratto di affitto della seconda, terza e quarta casa stipulato dalle persone fisiche. Dal quinto immobile locato, invece, sarà necessario aprire la partita Iva e si presume lo svolgimento in forma imprenditoriale dell'attività (articolo 2082 del codice civile).

Rimane ferma l'aliquota al 21% per un solo appartamento affittato.

In caso di più unità abitative il contribuente potrà individuare quella su cui applicare la tassazione più bassa.

Notizie flash

Nuovo tasso di interesse legale

Nella G.U. n. 288 dell'11 dicembre 2023 è stato pubblicato il D.M. (MEF) 29

novembre 2023 recante

“Determinazione del saggio degli interessi legali” (con decorrenza dal 1° gennaio 2024).

In particolare, il tasso è sceso dal 5% in vigore nel 2023 al 2,5% annuo



Riduzione canone rai

Il comma 19 ridetermina in 70 euro (invece che 90 euro), per l'anno 2024, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato attualmente determinato dall'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Pertanto, il canone sarà trattenuto nelle bollette dell'energia elettrica in 10 rate costanti da 7 euro tra gennaio e ottobre.

Modifiche al bonus barriere architettoniche

Il DL n. 212/2023, con l'art. 3, prevede che con riguardo alle spese sostenute a decorrere dall'entrata in vigore del DL il beneficio fiscale sarà limitato solo agli interventi specifici quali l'installazione e la modifica di scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, escluse dall'ambito di applicazione le spese per interventi di eliminazione di barriere architettoniche aventi per oggetto infissi, pavimenti, servizi igienici, nonché gli interventi di automazione degli impianti di cui all'abrogato comma 3 dell'art. 119-ter.

Il rispetto dei requisiti tecnici di eliminazione delle barriere architettoniche “deve risultare da apposita asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati”, cioè un tecnico abilitato dovrà asseverare il rispetto dei requisiti del D.M. 236/89.

Il pagamento delle spese agevolate deve avvenire “con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis” del TUIR (quindi con bonifico parlante).



Corte Costituzionale Sentenza n° 4/2024

Clicca per il testo della sentenza

Illegittimità costituzionale dell'art. 51 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) *

Nello specifico, la Suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità della legge de quo, poichè escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell'anzianità di servizio al fini dell'ottenimento della maggiorazione della RIA.

Si stabilisce che il computo dell'anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per la maturazione dello scatto dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non si ferma al termine del 31 dicembre 1990 (come la L. 388/2000 "Legge finanziaria 2001" ha voluto intendere) ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992.

La rivalutazione giuridica ed economica in questione avrà effetti sul riconoscimento (con relativo ricalcolo) dell'anzianità maturata fino alla data del 31 dicembre 1993, consentendo una rideterminazione (con effetto retroattivo) della maggiorazione RIA, del TFS e del trattamento pensionistico futuro o già in essere.

La sentenza ha efficacia retroattiva e quindi andrà sicuramente ad incidere positivamente su tutti i giudizi ancora pendenti riguardanti i ricorsi che gli interessati avevano presentato per ottenere il riconoscimento del diritto



TABELLA ORIENTATIVA

Maturazione RIA al 31-12-1993

in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024

Assunzione dal	01.01.1971	maturati 20 anni al	01.01.1991
al	31.12.1973		31.12.1993
Assunzione dal	01.01.1981	maturati 10 anni al	01.01.1991
al	31.12.1983		31.12.1993
Assunzione dal	01.01.1986	maturati 5 anni al	01.01.1991
al	31.12.1988		31.12.1993

*Fonte: NOTIZIARIO N. 10 DEL 16 GENNAIO 2024

Concorsi pubblici Nazionali 2024



**100 assistenti
parlamentare.
Scadenza 26.02.24**

**52.236 operatori
volontari da
impiegare in progetti
afferenenti a programmi
di intervento di
Servizio civile
universale da
realizzarsi in Italia e
all'estero.
Scadenza 15.02.24**